



**DECISIONE N. 24/2024**

**R.G. TF n. 15/2024**

**R.G. PF n. 77/2023**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 13 settembre 2024 e così composto:

**Avv. Fabio Iudica** – Presidente Relatore

**Avv. Stella Riberti** – Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** – Componente

Si è riunito per decidere in merito all'atto di deferimento di:

**Dottor Fabio PAGLIARA,**

*“In qualità di Segretario Generale (dall'anno 2014 al febbraio 2021) e A.D. FIDAL Servizi S.r.l. (dall'anno 2017 al 09.03.2021) per aver autorizzato il pagamento di fatture in riferimento a lavori asseritamente effettuati presso la cosiddetta Sala Consolini sita all'interno della sede federale (cfr. DOC 3 pagg. 204-209) che non risultano essere stati realmente eseguiti.*

*Si contestano le fatture:*

- *Fattura n. 13E/18 del 06.11.2018, importo totale documento € 3.660,00 (cfr. DOC. 3 pagg. 204-205);*
- *Fattura n. 2E/18 del 08.02.2018, importo totale documento € 14.640,00 (cfr. DOC. 3 pagg. 208-209);*

*I comportamenti sono stati commessi in spregio ai principi di lealtà probità, correttezza, cardini dell'Ordinamento Sportivo.*

***La presente contestazione viene effettuata ai sensi dell'art. 57, comma 5, R.G. FIDAL.***

***Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.***

***Con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett. a) e d) Regolamento di Giustizia FIDAL.”.***

**1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Segretario Generale FIDAL, Dottor Alessandro Londi, trasmessa il giorno 11 dicembre 2023 alla Procura Federale FIDAL, la quale ha provveduto ad aprire il fascicolo avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dall'incolpato, il quale, in qualità di Segretario Generale FIDAL e A.D. FIDAL Servizi S.r.l.,





avrebbe autorizzato il pagamento, in favore dell'Interproject Event S.r.l., di fatture fittizie per lavori mai realizzati.

In data 22 dicembre 2023, la Procura Federale FIDAL ha avviato le indagini, a cui è seguita richiesta di applicazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva CONI, di un Procuratore Nazionale, istanza formalizzata e accolta in data 10 gennaio 2024, da cui è derivata la nomina del Dottor Paolo Lupi.

Successivamente alle istanze di proroga per il termine delle indagini del 19 e 20 febbraio 2024, rispettivamente accolte in data 20 e 27 marzo 2024, la Procura della Repubblica di Roma, con comunicazione del 10 aprile 2024, ha concesso alla Procura Federale FIDAL l'accesso agli atti del procedimento penale in corso e avente ad oggi gli stessi fatti di cui al deferimento in esame.

Pertanto, la Procura Federale FIDAL ha acquisito al fascicolo istruttorio tutta la documentazione utile all'istruzione del procedimento, a completamento della quale figurano i verbali di audizione e relative integrazioni dei signori Dottor Alessandro Londi (1 febbraio 2024), Dottoressa Daniela Debach (12 e 19 marzo 2024), e Dottor Gianfranco Renzulli (12 marzo 2024), nonché quelli di mancata comparizione dell'incolpato (9 e 18 aprile 2024).

La Procura Federale FIDAL, all'esito dell'istruttoria, ritualmente notificata la comunicazione di conclusione delle indagini in data 9 maggio 2024, non pervenute memorie e/o richieste da parte del Dottor Pagliara, in data 26 giugno 2024, ha emesso atto di deferimento nei confronti dell'incolpato, con richiesta al Tribunale Federale di voler provvedere a fissare la data della discussione del procedimento disciplinare.

Preso atto di tutto quanto sopra, il Tribunale Federale ha fissato udienza per il giorno 13 settembre 2024.

In data 9 settembre 2024, il difensore dell'incolpato si è costituito, a mezzo del proprio difensore depositando memoria nei termini indicati dal Tribunale, eccependo, fra l'altro, la violazione del diritto alla difesa, per non aver potuto avere accesso al fascicolo prima del deferimento.

Il Tribunale, dopo aver invitato la Procura Federale FIDAL e il difensore dell'incolpato alla discussione, si è riservato.

## **2. LA POSIZIONE DELL'INCOLPATO**

In replica all'atto di deferimento del 26 giugno 2026, sopra richiamato, l'incolpato, a mezzo del proprio difensore, ha osservato quanto segue.



Con la richiamata memoria, il deferito, Dottor Fabio Pagliara, ha ritenuto in via preliminare che l'intero procedimento e tutti gli atti/provvedimenti resi dalla Procura Federale FIDAL, sarebbero affetti da “nullità/improcedibilità/inammissibilità” per carenza di legittimazione passiva in capo all'incolpato, il quale non è mai stato tesserato dalla FIDAL.

Sempre in via preliminare, la difesa dello stesso ha eccepito che si dovesse estinguere l'intero procedimento e tutti gli atti/provvedimenti resi dalla Procura Federale FIDAL, in particolare l'avviso di conclusione di indagini e l'atto di deferimento, poiché non sarebbero stati ritualmente comunicati al deferito.

Ancora, in via preliminare e subordinata, la difesa ha sollevato l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare in ordine alle violazioni contestate all'incolpato oggetto dell'atto di deferimento.

Con riguardo al merito, in via ulteriormente subordinata, la difesa del deferito ha richiesto pronuncia di non luogo a procedere/proscioglimento poiché, in buona sostanza, i fatti oggetto del procedimento in esame non rientrerebbero nella giurisdizione dell'Ordinamento Sportivo, sancendo l'incompetenza/la carenza di giurisdizione della Procura Federale FIDAL ad avviare un procedimento disciplinare e, per l'effetto, di questo Tribunale a giudicare.

In conclusione, la difesa dell'incolpato ha affermato che le contestate violazioni degli articoli richiamati nell'atto di deferimento, fra cui la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sono prive di qualsiasi fondamento, e, per tali ragioni, ha chiesto la nullità/annullabilità/inammissibilità del procedimento

### **3. MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **A. SULLE QUESTIONI PRELIMINARI**

##### **1) Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all'incolpato.**

Sul punto, si osserva che le eccezioni sollevate dalla difesa dell'incolpato in tema di legittimazione attiva non possono essere condivise da questo Tribunale.

Invero, l'assoggettabilità di un individuo all'Ordinamento Sportivo non consegue esclusivamente al perfezionamento della pratica amministrativa di tesseramento, ma va accertata in concreto attraverso i rapporti, a qualsiasi titolo, con quest'ultimo interscambi. Diversamente considerando, anche in mancanza di formale tesseramento, un soggetto potrebbe direttamente interagire e operare, ancorché in ruoli apicali, come nel caso di specie, sottraendosi ai principi e alle regole che governano l'Ordinamento Sportivo. Pertanto, l'assoggettabilità al movimento sportivo non può essere delegata al mero perfezionamento di una pratica amministrativa quale il tesseramento.



In secondo luogo, ad ulteriore dimostrazione e affermazione della pacifica competenza/giurisdizione di questo Tribunale Federale, si aggiunga che il Dottor Fabio Pagliara, oltre ad aver ricoperto la carica di Segretario Generale FIDAL, ha altresì assunto, contestualmente, quella di amministratore delegato della FIDAL Servizi S.r.l., società interamente controllata dalla FIDAL.

Tale affermazione trova conforto in un consolidato orientamento giurisprudenziale federale, su tutti quello del Collegio di Garanzia dello Sport il quale, a Sezioni Unite, ha affermato che *“Il tesseramento, inteso quale rapporto giuridico-sportivo, è altro rispetto alla sua documentazione, considerata la diversità, logica e giuridica, che intercorre tra il ‘rapporto di tesseramento’ e la ‘tessera’. Il rapporto giuridico-sportivo non si costituisce in virtù del rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima, poiché discende dalla sussistenza di una relazione tra una persona e la Federazione, sia essa di contenuto organizzativo, ovvero relativa allo svolgimento di una attività sportiva. Il rilascio di una tessera non è indispensabile per la costituzione di un rapporto giuridico-sportivo, ma lo è ai soli fini della partecipazione ad una manifestazione”* (**Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Un., decisione n. 66/2017; cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione n. 78/2008**).

Si rileva, inoltre, come tale assunto sia confermato dalla previsione normativa dell’art.10, titolo II, dello Statuto FIDAL, il quale prevede che: *“sono Organi federali centrali: a) l’Assemblea Nazionale; b) il Presidente Federale; c) il Consiglio Federale; d) il Segretario Generale; e) il Collegio dei Revisori dei Conti; f) il Comitato Nazionale; g) la Commissione federale di garanzia; h) il Procuratore federale...”*. La disposizione di cui sopra, pertanto, non lascia dubbi circa il riconoscimento del ruolo, addirittura di centralità, assunto all’interno dell’ordinamento sportivo federale dal Segretario Generale, circostanza che sarebbe del tutto incongruente con un’aprioristica esclusione di responsabilità, all’interno della stessa Federazione e, pertanto, dinanzi agli Organi di Giustizia della medesima, fondata sull’assenza del tesseramento, atto che con tutta evidenza non può essere unico elemento che, nel caso di specie, può determinare o non determinare una responsabilità valutabile all’interno dell’Ordinamento Settoriale in cui esso prende vita con tutti i poteri, le funzioni e le responsabilità, previste espressamente dall’art. 18 dello Statuto sopra richiamato. Sotto altro punto di vista, le argomentazioni sopra espresse portano a differenziare, contrariamente a quanto eccepito in udienza dalla difesa, la figura del Segretario Generale, da quella del dipendente-lavoratore subordinato della Federazione, soggetto che infatti non viene richiamato dalle norme Statutarie come Organo Federale, circostanza che, in questo caso sì, in assenza di tesseramento, ne determina



l'estraneità diretta all'Ordinamento Federale, pur svolgendo attività per nome e per conto del medesimo.

Alla luce dei predetti rilievi, l'eccezione non può essere accolta.

**2) Sulla eccezione di violazione dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo per irritalità delle notifiche.**

La difesa dell'incolpato assume violati, in particolare, gli artt. 24, comma 2, della Costituzione, 15.2 del Regolamento di Giustizia della FIDAL e 2.2 del Codice di Giustizia sportiva del CONI, atteso che la Procura Federale FIDAL, in sede di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento, non avrebbe reso "*... possibile l'attuazione dei principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo*".

A parere di questo Tribunale, anche questa eccezione è infondata.

Sul punto, le eccezioni dell'incolpato fanno leva sulla inidoneità delle forme e/o dei mezzi di comunicazione utilizzati dalla Procura Federale FIDAL al raggiungimento dello scopo per la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e dell'atto di deferimento, rispettivamente datati 9 maggio e 26 giugno 2024.

Al contrario, le predette comunicazioni sono state sempre eseguite a mezzo raccomandata a.r. presso la residenza del Dottor Fabio Pagliara, modalità certamente idonea allo scopo, tant'è che, in concreto, quelle precedenti, relative alle convocazioni dell'incolpato fissate per il 9 e il 18 aprile 2024, sono andate a buon fine, con ritiro, ancorché tardivo, datato 30 aprile 2024.

Si precisa che, con tali comunicazioni, la Procura Federale FIDAL ha altresì informato l'incolpato dello "*...svolgimento di un'indagine concernente il procedimento in oggetto...*" nei suoi confronti, dando atto peraltro della facoltà, già in quella fase, di farsi assistere da un difensore che, certamente, avrebbe contribuito alla tutela dei suoi diritti e nel rispetto di tutti i principi del giusto processo.

Ebbene, dal 30 aprile 2024, l'incolpato non ha più ritirato le raccomandate a.r. a mezzo delle quali la Procura Federale FIDAL ha provveduto alle successive comunicazioni, in particolare l'avviso di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento.

Si aggiunga che, sempre a far tempo dal 30 aprile 2024, il Dottor Pagliara, nel proprio interesse, ben avrebbe potuto comunicare alla Procura Federale FIDAL altro mezzo di comunicazione ai fini della notifica, ma ciò non è stato o quanto meno non risulta dagli atti.

Per ragioni non note a questo Tribunale, dal momento in cui l'incolpato ha avuto piena contezza delle indagini in corso, tutte le comunicazioni a mezzo raccomandata a.r., nella fattispecie proprio quelle



oggetto dell'eccezione in esame, in particolare quelle del 9 maggio e del 26 giugno 2024, aventi ad oggetto rispettivamente l'avviso di conclusione delle indagini e l'atto di deferimento, non sono state ritirate nonostante gli avvisi di giacenza dei plichi presso il competente ufficio postale.

Peraltro, tutte le notificazioni sono state eseguite presso la residenza del Dottor Pagliara, ad Aci Catena (CT) in via Vampolieri n. 25, come altresì risulta dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, trasmesse in data 16 febbraio 2023 dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Roma (Fascicolo Procura della Repubblica, Faldone F, Allegato n. 8, pag. 3, nota 12).

Solo in data 4 settembre 2024, a detta della difesa dell'incolpato, quest'ultimo "*...accedendo ad un suo recapito e-mail che consulta sporadicamente apprendeva che, in data 13.09.2024, si sarebbe tenuta l'udienza dinanzi all'intestato Tribunale...*", comunicazione inviata un paio di mesi prima, il 2 luglio 2024, dalla Segreteria di questo Tribunale, a mezzo posta elettronica ordinaria.

Anche in questo caso la forma di comunicazione ai fini della notifica ha raggiunto lo scopo, permettendo all'incolpato di costituirsi in giudizio nei termini mediante deposito della citata memoria in forza della quale ha potuto spiegare le proprie difese e contestare il capo d'incolpazione.

Nessuna compressione del diritto alla difesa in violazione dei principi del giusto processo si è pertanto verificata, avendo potuto il Dottor Pagliara esercitare il proprio diritto di difesa in tutte le fasi preprocessuali.

Anche questa eccezione non può quindi essere accolta in quanto infondata.

### **3) Sull'eccezione di prescrizione.**

Riguardo all'eccezione sollevata dalla difesa del deferito e relativa all'intervenuta prescrizione, invece, si evidenzia come, le argomentazioni di quest'ultima non trovano d'accordo questo Tribunale Federale per le seguenti ragioni.

Come risulta dagli atti e dall'incolpazione, i fatti oggetto di contestazione sarebbero stati commessi tra il 2017 e il 2021. Anche richiamando il Regolamento di Giustizia FIDAL vigente, secondo quanto previsto all'art. 57, in tema di prescrizione, e fermo restando quanto disciplinato dall'art. 56 comma 5, il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale FIDAL non lo eserciti entro i termini previsti dal Regolamento di Giustizia FIDAL e in particolare:

- a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;
- b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
- c) il



termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati; d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.

A parere di questo Tribunale Federale, sotto il profilo delle violazioni contestate, non vi è dubbio che le stesse debbano essere ricondotte alla previsione di cui alla lettera b) del sopra richiamato articolo, riferibile a illeciti disciplinari di natura economico-gestionale e, pertanto, rientranti nel termine prescrizione della **sesta** stagione successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione. Tale disposizione costituisce la norma di carattere generale applicabile in relazione alle violazioni contestate all'odierno deferito.

Come evidenziato, infatti, l'ultimo atto contestato è riferibile a novembre 2018, per cui la prescrizione non può considerarsi intervenuta, posto che la segnalazione e le indagini risalgono alla fine del 2023, pertanto, prima del termine della sesta stagione come detto applicabile, ex art. 57 lettera b), al caso di specie.

Anche questa eccezione non può essere accolta in quanto infondata.

## **B. NEL MERITO**

### **1) Sulla qualificazione giuridico-sportiva del rapporto tra Segretario Generale FIDAL, Federazione e Ordinamento Sportivo.**

Come sopra precisato, la Procura Federale FIDAL ha deferito il Dottor Fabio Pagliara:

*“In qualità di Segretario Generale (dall’anno 2014 al febbraio 2021) e A.D. FIDAL Servizi S.r.l. (dall’anno 2017 al 09.03.2021) per aver autorizzato il pagamento di fatture in riferimento a lavori asseritamente effettuati presso la cosiddetta Sala Consolini sita all’interno della sede federale (cfr. DOC 3 pagg. 204-209) che non risultano essere stati realmente eseguiti.*

*Si contestano le fatture:*

- *Fattura n. 13E/18 del 06.11.2018, importo totale documento € 3.660,00 (cfr. DOC. 3 pagg. 204-205);*
- *Fattura n. 2E/18 del 08.02.2018, importo totale documento € 14.640,00 (cfr. DOC. 3 pagg. 208-209);*

*I comportamenti sono stati commessi in spregio ai principi di lealtà probità, correttezza, cardini dell’Ordinamento Sportivo.*

***La presente contestazione viene effettuata ai sensi dell’art. 57, comma 5, R.G. FIDAL.***



***Violazione art. 6 Statuto Federale; artt. 1 e 2 R.G. FIDAL; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI.***

***Con l'aggravante ex art. 9 comma 3 lett. a) e d) Regolamento di Giustizia FIDAL.”.***

In primo luogo, la contestazione mossa dalla difesa del deferito si fonda, ancora una volta, su una procedura di tesseramento che non si sarebbe mai perfezionata, presupposto per cui il rapporto intercorso tra la FIDAL e il Segretario Generale atterrebbe a un mero rapporto lavorativo avulso dall'Ordinamento Sportivo, la cui giurisdizione verrebbe pertanto meno in favore di quella ordinaria. A sostegno della tesi in esame, vengono citati gli artt. 6 dello Statuto Federale, 1 e 2 R.G. FIDAL, 2 del Codice di Comportamento del CONI, la cui inosservanza sarebbe contestabile esclusivamente a soggetti tesserati e affiliati, risultando irrilevanti e inapplicabili a rapporti di carattere lavorativo tra non tesserato e proprio datore di lavoro.

Per la verità, questo Tribunale ha già ampiamente chiarito che, indipendentemente dal perfezionamento della pratica di tesseramento, chiunque operi all'interno del movimento federale è di fatto assoggettabile all'Ordinamento Sportivo e ai suoi principi, a maggior ragione se riveste cariche di primaria importanza, come nel caso di specie. A tal proposito, viene in rilievo l'art. 18, primo comma, dello Statuto FIDAL, in forza del quale “1. Il Segretario Generale...è a capo della struttura operativa della Federazione. 2. Provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, a comitati e commissioni e ne cura direttamente o tramite propri incaricati la redazione dei verbali...”

Sul punto, a conforto di quanto sin qui rappresentato, il principio di diritto espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, nella decisione n. 73/2008 (confermato dalla Corte Federale di Appello della FIDAL con decisione n. 4/2022 depositata il 12 gennaio 2023, cfr. pagine da 68 a 70): “(...) il (omissis), ricoprendo la carica di Presidente della LIBV, era, comunque, assoggettabile, indipendentemente dal perfezionamento della pratica relativa al tesseramento, all'ordinamento sportivo federale. La Lega Italiana Beach Volley, come si legge nel proprio statuto (art. 1), è un'associazione di diritto privato senza fine di lucro ed aderisce in via esclusiva alla FIPAV. Detta Lega associa le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV che svolgono attività inerenti esclusivamente all'esercizio della disciplina sportiva del Beach Volley e del Sitting Beach Volley. Al momento del verificarsi degli eventi, e nelle more dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia federali, il sig. (omissis), eletto presidente della LIBV, non poteva, di certo, essere considerato soggetto estraneo al movimento federale al quale la Lega aderisce in via esclusiva. Ritenere il



*Presidente della LIBV soggetto estraneo all'ordinamento federale, per il sol fatto che non si sia perfezionata la procedura di tesseramento, determinerebbe l'illogica conseguenza di permettere ad un soggetto di operare, tra l'altro con un ruolo primario, all'interno del movimento federale, tuttavia sottraendolo al rispetto delle regole che disciplinano, anche dal punto di vista della giustizia sportiva, il movimento stesso. (...). Di conseguenza la posizione del (omissis), ai fini della giurisdizione, non andava verificata, come ha ritenuto la Corte Federale, in termini di "tesseramento" con la FIPAV, bensì, in termini di svolgimento dell'attività (...) là dove, di certo, quella del Presidente della LIBV, non può ritenersi non rilevante per l'ordinamento federale".*

Ne consegue, ancora una volta, l'assoggettabilità all'Ordinamento Sportivo di tutti quei soggetti coinvolti nelle attività del movimento federale, al di là del perfezionamento della procedura di tesseramento ovvero della qualificazione giuridica del rapporto di carattere lavorativo e/o professionale.

Pertanto, nel caso di specie, la giurisdizione del Tribunale Federale non è contestabile e l'eccezione non è accoglibile.

## **2) Sull'applicabilità dei principi di lealtà, probità e correttezza e l'eccezionale violazione del principio di tassatività.**

In secondo luogo, sempre secondo la ricostruzione della difesa dell'incolpato, le condotte illecite contestate dalla Procura Federale FIDAL si fonderebbero *"esclusivamente su una fattispecie aperta e indeterminata, ossia quella prevista dalla normativa federale e dal Codice di comportamento sportivo del CONI in tema di inosservanza dei principi di lealtà e correttezza"*, e, per l'effetto, in violazione del principio di tassatività della fattispecie incriminatrice, in violazione del rigoroso principio di legalità.

In realtà, l'effettiva applicazione di questi principi, nella fase patologica, dipende dall'azione delle Procure Federali e dalle decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva. Attraverso questa interazione, i principi di lealtà, probità e correttezza acquisiscono una maggiore concretezza, individuando le specifiche condotte che li violano e che, pertanto, meritano una sanzione disciplinare. Anche in questo ambito si manifesta l'autonomia dell'Ordinamento Sportivo, in particolare attraverso la funzione nomofilattica del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

L'importanza dell'applicazione in concreto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte della Giustizia Sportiva, sebbene autonoma rispetto alla giurisdizione statale, assume una rilevanza anche per l'ordinamento generale dello Stato. Tale rilevanza trova un ulteriore fondamento e collegamento



nel recente inserimento di un nuovo comma all'art. 33 della Costituzione, che riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Sebbene di nuova introduzione, questa norma conferma ciò che era già presente nell'ordinamento, poiché afferma che la Repubblica *"riconosce"* il valore educativo e sociale dello sport, sottolineandone la preesistenza rispetto alla disposizione costituzionale.

L'attuazione di questi valori è realizzata anche tramite l'attività disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva, che, su impulso delle Procure Federali o della Procura Generale dello Sport, garantiscono il rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza. Senza l'osservanza di tali principi, il valore educativo e sociale dello sport, riconosciuto dalla Costituzione, non potrebbe essere pienamente realizzato.

Questo rappresenta un ulteriore esempio del rapporto di autonomia e rilevanza tra i due ordinamenti, in cui l'autonomia dell'Ordinamento Sportivo si esprime nella qualificazione e nella persecuzione delle condotte disciplinarmente rilevanti, mentre la rilevanza di tali attività risiede invece nel garantire il rispetto dei principi fondamentali dello sport, con l'obiettivo di realizzare i valori riconosciuti dall'art. 33 della Costituzione.

Ne deriva che, pur in assenza di una specifica fattispecie incriminatrice, il principio di tassatività non si assume violato laddove le contestazioni degli organi inquirenti si fondino esclusivamente sui principi di lealtà, probità e correttezza.

Tale assunto è stato altresì ribadito dal Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, Decisione n. 49/2016, a mente della quale *"In contrario è, tuttavia, sufficiente rilevare che la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, imposti dall'art. 1 bis C.G.S. – FIGC, non deve risolversi necessariamente nella violazione di altre prescrizioni, ma, proprio per l'elasticità dei parametri valutativi, ha il suo precipuo ambito applicativo là dove non si ravvisa qualche specifico inadempimento dei doveri previsti dall'ordinamento sportivo. Essa, dunque, configura una ipotesi residuale di responsabilità"*.

Pertanto, anche questa eccezione è infondata e non può essere accolta.

### **3) Sull'imputabilità all'inculpato delle condotte oggetto dell'atto di deferimento.**

Sul punto, questo Tribunale ritiene di dover premettere e precisare quanto segue.

La Procura Federale FIDAL ha deferito il Dottor Fabio Pagliara *"per aver autorizzato il pagamento di fatture in riferimento a lavori asseritamente effettuati presso la cosiddetta Sala Consolini sita*



*all'interno della sede federale (cfr. DOC 3 pagg. 204-209) che non risultano essere stati realmente eseguiti” dalla Interproject Event S.r.l.*

I documenti contabili contestati dall'organo inquirente fanno riferimento alle fatture n. 13E/18 del 06.11.2018 e n. 2E/18 del 08.02.2018.

In realtà, solo la fattura n. 13E/18 ha ad oggetto lavori alla Sala Consolini, mentre la fattura n. 2E/18 attengono a “...*lavori presso la sede della FIDAL – progetto PAT*”, non meglio specificati.

Ne consegue l'erronea formulazione dell'atto di deferimento relativamente alla parte in cui cita la fattura 2E/18 che, evidentemente, non può essere oggetto di giudizio, posto il tenore letterale dell'incolpazione.

Svolta questa opportuna premessa, è ora possibile procedere all'esame delle contestazioni mosse alla Procura Federale FIDAL dalla difesa del Dottor Fabio Pagliara.

In buona sostanza, la difesa del deferito ritiene che tra le funzioni e gli obblighi del Segretario Generale FIDAL, ruolo rivestito dal Dottor Fabio Pagliara dal 2014 al 2021, peraltro contestualmente a quello di amministratore delegato di FIDAL Servizi S.r.l. dal 2017 al 2021, non figurino “*la redazione dei capitolati, il controllo sui servizi, la richiesta di intervento e le verifiche di carattere amministrativo*”, poiché delegati ad altri uffici federali.

In realtà, come sopra già rilevato, in forza dell'art. 18 dello Statuto FIDAL “*1. Il Segretario Generale...è a capo della **struttura operativa** della Federazione. 2. Provvede alla **gestione amministrativa** della Federazione e **ne è direttamente responsabile**; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, a comitati e commissioni e ne cura direttamente o tramite propri incaricati la redazione dei verbali...*”. Il tenore letterale della norma in esame non lascia dubbi interpretativi di sorta e conseguentemente non è lecito affermare che il Dottor Pagliara “*è soggetto estraneo a tali vicende, che erano di esclusiva competenza degli uffici federali e di Fidal Servizi che avevano il compito di svolgere le attività di carattere organizzativo – gestionale, nonché quelle di carattere amministrativo contabile*” (cfr. memoria difesa deferito, pag. 12).

La Sala Consolini, di cui ai lavori della fattura in considerazione, rientra certamente nella “*struttura operativa*” citata dalla norma unitamente alla sua gestione amministrativa di cui il Segretario Generale è direttamente responsabile. Tale circostanza è stata confermata dalla Dottoressa Daniela Debach in occasione della sua audizione del 19 marzo 2024: “*L'Ufficio Amministrazione, dopo la verifica della documentazione predisposta dall'Ufficio Impianti, predispone il pagamento previo controllo della documentazione a supporto e nulla osta dell'Ufficio Impianti*”.



All'udienza di discussione del 13 settembre 2024, la difesa del deferito ha rappresentato che *“A pagina 7 del documento n. sub 16 (documento guardia di finanza) la signora Debach contraddice quanto la stessa ha affermato di fronte alla Procura Federale FIDAL (cfr. doc n. 6)”*. In realtà, la contestazione in esame appare generica in quanto non meglio specificata, anche alla luce delle effettive dichiarazioni della Dottoressa Debach riportate nei due documenti citati e dalle quali emerge chiaramente il ruolo primario assunto dal Dottor Pagliara nella gestione delle risorse e nell'avallo del loro impiego.

Nel documento n. 16 (Guardia di Finanza), a pagina 7, la Dottoressa Debach dichiara che *“Il nostro lavoro si limitava a rilasciare il CIG e quando arrivavano le fatture procedevamo al pagamento previa approvazione congiunta da parte di Pagliara e Giomi. La firma congiunta era prevista per ogni tipo di pagamento di fatture ricevute dalla FIDAL”*.

Nel documento n. 6 (Procura Federale FIDAL), a pagina 1, la Dottoressa Debach aggiunge che *“L'Ufficio Amministrazione, dopo la verifica della documentazione predisposta dall'Ufficio Impianti, predispose il pagamento previo controllo della documentazione a supporto e nulla osta dell'Ufficio Impianti”*.

Nelle dichiarazioni della Dottoressa Debach questo Tribunale non ravvisa contraddizioni circa il ruolo e le responsabilità assunte dal Dottor Pagliara durante lo svolgimento dell'incarico affidatogli in qualità di Segretario Generale FIDAL che, si rammenta, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto FIDAL, affida a quest'ultimo proprio la **“gestione amministrativa”** della Federazione.

Alla luce di quanto sin qui esposto, chiariti il ruolo, le funzioni e gli obblighi del Dottor Pagliara all'interno della FIDAL, il tentativo della difesa di quest'ultimo di far gravare tutte le responsabilità agli *“uffici di FIDAL e FIDAL Servizi...in particolare dai Sig.ri Renzulli e Villa...Dott.ssa Debach”* (cfr. memoria incolpato, pagina 12), circa le verifiche e i controlli amministrativi e relativi ai pagamenti delle fatture e l'effettivo impiego delle risorse federali, non è fondato.

Come rilevato, la difesa dell'incolpato ha altresì attribuito le responsabilità dei fatti contestati a FIDAL Servizi S.r.l., ma l'amministratore delegato di FIDAL Servizi S.r.l., all'epoca dei fatti, era proprio il Dottor Fabio Pagliara che, in qualità pertanto di amministratore delegato, era proprio il diretto responsabile della sua gestione. Peraltro, appare inverosimile che all'incolpato sia sfuggito, per ben due volte e su due fronti speculari, il controllo della medesima operazione.

Il Dottor Pagliara non si è mai preoccupato di verificare in concreto che la Interproject Event S.r.l. avesse eseguito e terminato i lavori oggetto della fattura n. 18/E (Sala Consolini).





Le testimonianze del Dottor Renzulli e della Dottoressa Debach e le prove documentali hanno confermato tale circostanza.

Pertanto, il Dottor Pagliara è certamente responsabile dei fatti oggetto dell'atto di deferimento.

**4) Sulla contestazione delle aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) e d), Regolamento di Giustizia FIDAL.**

Nell'atto di deferimento la Procura Federale FIDAL ha altresì contestato all'incolpato le aggravanti di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) e d), del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole e indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione.

Ai fini dell'imputabilità in capo al deferito dell'aggravante di cui alla lettera a) della norma sarebbe da sola sufficiente quella relativa alla violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, fatto già ampiamente dimostrato nel merito al punto che precede. Pacifica altresì l'aggravante di cui alla lettera d) della stessa norma, in particolare per i danni evidentemente arrecati alla FIDAL. Le mancate verifiche da parte del Dottor Pagliara circa la concreta esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Sala Consolini presso la sede federale, hanno certamente arrecato un danno economico all'organizzazione, poiché tradottesi in un ingiustificato esborso di denaro in favore della Interproject S.r.l.

Con riferimento alle ulteriori ipotesi di cui alla lettera a) e d) della norma in esame, l'abuso di poteri e l'induzione di altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, questo Tribunale non ha riscontro probatorio che possa contribuire al raggiungimento del ragionevole convincimento.

**5) Sulla quantificazione delle sanzioni.**

Quanto alla sanzione applicabile alla condotta illecita imputata al Dottor Pagliara, essa deve tenere conto della particolare gravità dei fatti contestati anche, e soprattutto, rispetto alla carica federale rivestita dall'incolpato,

Il Tribunale Federale è, invero, chiamato al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità e deve quindi proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti contestati al Dottor Pagliara. Nel caso specifico, deve essere valutata la particolare rilevanza che deve essere assegnata alla condotta rispetto alla carica federale rivestita.

Sul punto, questo Tribunale ribadisce che chiunque rivesta una carica federale o sociale all'interno dell'Ordinamento Sportivo, in ragione della maggiore responsabilità e dell'influenza che tale carica





comporta, è soggetto ad una più rigorosa valutazione ed eventuale punizione delle sue condotte, che, se illecite, devono essere considerate aggravate rispetto a quelle di altro soggetto o, in generale di un comune tesserato.

Di conseguenza si ritiene congrua la sanzione dell'**inibizione per giorni 80 (ottanta)**, così determinati: **60 (sessanta)** giorni di inibizione come sanzione base per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, con l'aumento pari a **20 (venti) giorni**, ex art. 9, comma 3, lettera a) e d), del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver violato dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie, in qualità di Segretario Generale, ed arrecato danno alla FIDAL. Tutto ciò sopra esposto,

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1 e 6 dello Statuto Federale, degli artt. 1.1, 1.3, 2 e 9.3, lett. a) e d), del Regolamento di Giustizia FIDAL, artt. 1, 2 e 12 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, anche in relazione al regolamento della manifestazione, ai protocolli sanitari vigenti all'epoca dei fatti, nonché alle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni

#### **APPLICA**

- al signor **Dottor Fabio Pagliara** la sanzione dell'**inibizione per giorni 80 (ottanta)**, così determinati: **60 (sessanta)** giorni di inibizione come sanzione base per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, con l'aumento pari a **20 (venti) giorni**, ex art. 9, comma 3, lettera a) e d), del Regolamento di Giustizia FIDAL, per aver violato dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie, in qualità di Segretario Generale, ed arrecato danno alla FIDAL.

#### **INCARICA**

la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e **l'immediata esecuzione**, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL. Lì, 2 ottobre 2024.

**Avv. Fabio Iudica** – Presidente Relatore

**Avv. Stella Riberti** – Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** – Componente